

L'Assessore regionale al territorio e ambiente, Manuela Zublena, richiama l'art. 104 (Convenzioni) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che stabilisce tra l'altro che "Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni".

Richiama la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'art. 14 (Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo) che al comma 4 recita: "Al fine di favorire l'avvio del riutilizzo dei materiali inerti da scavo, sono individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate. Tali aree, di titolarità pubblica, devono essere realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento".

Richiama altresì i seguenti atti:

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI in data 15 aprile 2003, e in particolare la parte: B1/1. organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti - b1/4. – la gestione dei rifiuti speciali inerti speciali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1640 dell'8 luglio 2011 recante presa d'atto dello studio "Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento" predisposto dall'ing. Joel Créton;
- l'allegato 2 al Piano regionale dei rifiuti "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e il DPR 8 agosto 1994";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3430 in data 17 novembre 2006, con la quale è stato affidato ad ARPA l'incarico per la realizzazione della mappatura dell'amianto ai sensi del D.M. 18 marzo 2003, n. 101;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1117/XIII in data 24 marzo 2010 recante "Ulteriori determinazioni in merito alle azioni finalizzate alla attuazione e revisione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 31/2007, con particolare riferimento al sistema di trattamento finale dei rifiuti";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1695 in data 15 luglio 2011 recante "Approvazione del programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione autonoma Valle d'Aosta, per il triennio 2011/2013".

Precisa che il Programma di azioni volte alla riduzione e alla prevenzione nella produzione dei rifiuti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta persegue tali obiettivi attraverso interventi di "minimizzazione" dei rifiuti, costituiti da misure preventive e opportune di raccolta e riciclaggio, prevedendo il coinvolgimento di un'ampia serie di attori: dai cittadini consumatori ai fabbricanti e ai distributori dei beni, nonché alle imprese produttrici di servizi e alla Pubblica Amministrazione.

Rammenta che, con la richiamata DGR n. 1695 in data 15 luglio 2011, è stato deciso che la Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente provveda a dare attuazione al suddetto Programma e alle azioni di controllo e di monitoraggio delle attività previste.

Sottolinea che, in considerazione dei notevoli benefici prevedibili dal consolidamento di misure tese alla prevenzione e riduzione dei rifiuti nel sistema di gestione integrata dei rifiuti nella nostra Regione, anche su istanza degli enti locali, appare necessario sostenere una serie di azioni derivanti dagli atti prima richiamati.

Evidenzia in particolare l'importanza di individuare i seguenti obiettivi da perseguire con il coinvolgimento delle Autorità di sub ATO individuate nelle Comunità montane e nel comune di Aosta:

1. realizzazione di apposite aree di stoccaggio attrezzate per favorire il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo e da demolizione, di titolarità pubblica, realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento anche avvalendosi dei risultati derivanti dallo studio "Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento";
2. smantellamento delle coperture in cemento amianto risultanti dal censimento realizzato da ARPA Valle d'Aosta con particolare riferimento agli edifici di proprietà pubblica;
3. promozione e sostegno ad iniziative per la prevenzione e la riduzione della componente organica (compostaggio) nei rifiuti urbani nonché di promozione delle raccolte differenziate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti.

Illustra i criteri di ripartizione delle somme a disposizione per gli interventi di cui trattasi, secondo quanto proposto dai competenti uffici della Direzione ambiente e contenuti nell'allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione, oltre allo schema di convenzione predisposto ai sensi dell'art. 104 della l.r. 54/1998 che disciplina i rapporti tra la Regione e le Comunità montane e il comune di Aosta destinatari dei finanziamenti stessi contenuto nell'allegato n. 2 alla presente proposta di deliberazione.

Propone pertanto di approvare i criteri di ripartizione dei finanziamenti, nonché lo schema di convenzione predisposto ai sensi dell'art. 104 della l.r. 54/1998 che disciplina i rapporti tra la Regione ed i soggetti destinatari dei finanziamenti stessi che potranno presentare istanza per interventi promossi direttamente o da altri soggetti pubblici o privati presenti nel proprio ambito, al fine di soddisfare gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI/2003;
- richiamata la legge regionale 6 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione ambiente dell'Assessorato territorio ed ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di individuare le seguenti azioni da promuovere e da sostenere per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti anche al fine della loro valorizzazione, del riciclaggio, della tutela ambientale e del corretto smaltimento dei rifiuti:
  - a. realizzazione di apposite aree di stoccaggio attrezzate per favorire il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo e da demolizione, di titolarità pubblica, realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento anche avvalendosi dei risultati derivanti dallo studio “Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento”;
  - b. smantellamento delle coperture in cemento amianto degli edifici di proprietà pubblica risultanti dal censimento realizzato da ARPA Valle d'Aosta;
  - c. promozione e sostegno ad iniziative per la prevenzione e la riduzione della componente organica (compostaggio) nei rifiuti urbani nonché di promozione delle raccolte differenziate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti;
2. di approvare i criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali, contenuti nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, nonché lo schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 104 della l.r. 54/1998 che disciplina i rapporti tra la Regione e le autorità di sub ATO, individuate nelle Comunità Montane e nel comune di Aosta, per la realizzazione di azioni per la promozione del riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo, per lo smaltimento dell'amianto negli edifici pubblici e per il compostaggio di prossimità nell'ambito del Piano regionale dei rifiuti e del programma di riduzione e prevenzione dei rifiuti nella Regione autonoma Valle d'Aosta, triennio 2011/2013, contenuto nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione;
3. di dare atto che le azioni di cui alle sopra indicate lettere a) e c) dovranno essere avviate dalle Autorità di sub ATO secondo un programma di interventi approvato di concerto con l'Assessorato territorio e ambiente;
4. di dare atto che le azioni di cui alla sopra indicata alla lettera b) saranno avviate dagli enti pubblici interessati su richiesta rivolta all'Assessorato territorio e ambiente, che si avvarrà di ARPA per gli aspetti tecnici in collaborazione con il Servizio “Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro” del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL;
5. di dare atto che la Direzione ambiente provvederà a predisporre l'apposita modulistica per la richiesta di finanziamento da parte delle Autorità di sub ATO, nonché a definire la documentazione necessaria a valutare le proposte;
6. di impegnare la spesa di euro 4.450.000,00= (quattromilioni quattrocentocinquanta/00) per l'anno 2011 sul capitolo 59281 “Finanziamento agli enti locali per interventi di interesse regionale in attuazione del piano regionale per il trattamento dei rifiuti” - richiesta 16150 “Finanziamento agli enti locali per interventi di interesse regionale in attuazione del piano regionale per il trattamento dei rifiuti” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di stabilire che la spesa sarà ripartita in un piano di finanziamento redatto dagli uffici entro il 15 dicembre 2011, sulla base delle richieste pervenute, fino a concorrenza delle seguenti somme:
  - a. euro 3.600.000,00= (tremilioni seicentomila/00) per gli interventi di cui alla lettera a);

b. euro 450.000,00= (quattrocentocinquantamila/00) per le azioni di cui alla lettera b);

c. euro 400.000,00= (quattrocentomila/00) per le azioni di cui alla lettera c);

8. di stabilire che la Direzione ambiente provveda a trasmettere la presente deliberazione alle Autorità di sub ATO.

§

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI CUI ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_**

**A) Criteri per la realizzazione di apposite aree di stoccaggio attrezzate per favorire il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo e da demolizione, di titolarità pubblica, realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento anche avvalendosi dei risultati derivanti dallo studio “Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento”, di cui alla lettera a) della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

**Modalità di presentazione delle istanze**

I sub ATO interessati dovranno presentare, nel termine del 30 novembre 2011, apposita istanza, come da modello predisposto dagli uffici della Direzione ambiente, corredata di progetto di massima dell'intervento relativo alla realizzazione di apposite aree di stoccaggio attrezzate per favorire il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo e da demolizione, di titolarità pubblica, realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento anche avvalendosi dei risultati derivanti dallo studio “Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento”.

Sulla base delle istanze presentate, la Direzione ambiente predispone un'istruttoria tecnico-amministrativa preliminare concernente la completezza della documentazione presentata.

Alla luce della prima istruttoria di ammissibilità, un'apposita Commissione effettua la valutazione tecnica delle domande e dei progetti presentati tenendo in considerazione le priorità di seguito illustrate.

La Commissione è presieduta dal Direttore della Direzione ambiente ed è composta dai seguenti soggetti:

- un Dirigente o funzionario dell'ARPA;
- se del caso, dai dirigenti di strutture regionali direttamente coinvolte dalle proposte progettuali;
- un funzionario della Direzione ambiente con funzioni di segretario.

La Commissione, a seguito della valutazione degli interventi presentati, predispone una graduatoria, che riporta la descrizione dell'intervento e l'ammontare del finanziamento.

**Criteri e parametri per la valutazione delle istanze**

La valutazione dell'intervento verterà sui seguenti criteri e parametri:

#### CRITERI E PARAMETRI:

- Sarà finanziato preferibilmente n. 1 impianto per ogni sub ATO; qualora il progetto presentato da un sub ATO non raggiunga la valutazione minima ammissibile al finanziamento sarà possibile finanziare fino a n. 2 impianti nello stesso sub ATO;
- Saranno finanziati preferibilmente i progetti che prevedano impatti ridotti sul territorio in cui si inseriscono, efficienti tecniche per il riuso e il riciclaggio dei materiali e ridotti costi medi di gestione.

I criteri ed i parametri identificati nella tabella di cui sopra devono essere esplicitati nella documentazione e nel progetto di massima, che deve essere così composto:

1. Relazione generale concernente:
  - 1.1 l'esposizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni richieste;
  - 1.2 la descrizione dell'intervento da realizzare;
  - 1.3 le ragioni della soluzione prescelta in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento e agli aspetti ambientali, anche con riferimento a eventuali soluzioni alternative;
  - 1.4 l'accertamento della normativa applicabile con riferimento alle autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione del progetto e alla coerenza del progetto degli strumenti di pianificazione di settore vigenti o applicabili in regime di salvaguardia (Piano di tutela delle acque, linee di intervento in materia di difesa del suolo, ecc.);
  - 1.5 la descrizione delle tecniche per il riuso e il riciclaggio dei materiali;
2. Corografia in scala 1:5.000 del territorio interessato dalla realizzazione dell'opera;
3. Planimetria generale della località nella scala della mappa catastale indicante la localizzazione dell'intervento;
4. Elaborati grafici del progetto di massima;
5. Documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area oggetto di intervento e delle zone adiacenti;
6. Cronoprogramma o stima dei tempi di realizzazione dell'intervento;
7. Stima dei costi dell'intervento e dei costi di gestione dello stesso.

Il finanziamento sarà assegnato in seguito alla valutazione del progetto di massima e all'inserimento nella graduatoria fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 450.000 per singolo intervento con riferimento alla spesa lorda complessiva stimata. Le spese eccedenti tale importo saranno a totale carico del soggetto beneficiario del finanziamento.

Il finanziamento sarà erogato a seguito della presentazione del progetto definitivo dell'intervento ammesso, previa stipula della convenzione secondo lo schema allegato alla deliberazione.

I finanziamenti sono concessi fino al totale esaurimento delle risorse di bilancio disponibili in capo all'Assessorato competente.

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati dovranno essere comunicate alla Direzione ambiente per la verifica di coerenza economica del finanziamento e degli obiettivi dell'intervento. I maggiori oneri derivanti dalle varianti, al netto del ribasso d'asta, saranno a carico del soggetto proponente.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai soggetti richiedenti, previa stipula di una convenzione con la Regione per la regolazione delle modalità di esecuzione degli interventi, delle tempistiche di realizzazione e dell'erogazione delle quote di finanziamento.

Al fine di verificare e controllare il corretto impiego delle somme erogate, la Direzione ambiente attiva un monitoraggio dei singoli interventi mediante la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un'apposita scheda da aggiornare e consegnare periodicamente ed obbligatoriamente al momento della richiesta di liquidazione di acconti.

\*\*\*\*\*

**B) Criteri per le azioni di smantellamento delle coperture in cemento-amianto risultanti dal censimento realizzato da ARPA Valle d'Aosta con particolare riferimento agli edifici di proprietà pubblica di cui alla lettera b) della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

### **Modalità di presentazione delle istanze**

I soggetti proprietari di edifici pubblici con coperture in cemento-amianto risultanti dal censimento realizzato da ARPA Valle d'Aosta dovranno presentare, nel termine del 30 novembre 2011, apposita istanza per interventi realizzati o ancora da eseguire come da modello predisposto dagli uffici della Direzione ambiente, riportante la descrizione delle attività di smantellamento delle coperture in cemento-amianto, risultanti dal medesimo censimento, indicando il codice identificativo del censimento ARPA (richiedibile all'ARPA) e l'identificativo catastale (numero Foglio e mappale), corredata da una descrizione dell'intervento e relativo preventivo di spesa.

Sulla base delle istanze presentate, la Direzione ambiente predispone un'istruttoria tecnico-amministrativa preliminare concernente la completezza della documentazione presentata.

Alla luce della prima istruttoria di ammissibilità, un'apposita Commissione effettua la valutazione tecnica delle domande presentate tenendo in considerazione le priorità definite su scala regionale in modo congiunto da ARPA ed azienda USL.

La Commissione è presieduta dal Direttore della Direzione ambiente ed è composta dai seguenti soggetti:

- un Dirigente o funzionario dell'ARPA;
- un Dirigente o funzionario dell'azienda USL;
- dai Dirigenti di strutture regionali direttamente coinvolte dalle proposte progettuali;
- un funzionario della Direzione ambiente con funzioni di segretario.

La Commissione, a seguito della valutazione degli interventi presentati, predispone una graduatoria, che riporta la descrizione dell'intervento e l'ammontare del finanziamento.

### **Criteri e parametri per la valutazione delle istanze**

La valutazione dell'intervento verterà sui seguenti criteri e parametri:

**CRITERI E PARAMETRI:**

- Saranno finanziati preferibilmente gli interventi aventi classe di priorità alta per la bonifica, in riferimento alle priorità su scala regionale determinate congiuntamente dall'ARPA e dall'azienda USL;
- Sarà valutata la localizzazione dell'intervento in relazione alla popolazione esposta al rischio amianto.
- Sarà valutata positivamente la grandezza della superficie interessata dalla bonifica, rispetto a piccoli interventi localizzati nonché lo stato di conservazione.

I criteri ed i parametri identificati nella tabella si cui sopra dovranno essere contenuti nella istanza e nella documentazione allegata.

Il finanziamento, con riferimento alla spesa lorda complessiva stimata o consuntiva, sarà assegnato in seguito alla valutazione della documentazione presentata fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 15.000 per ogni intervento. Le spese eccedenti tale importo saranno a totale carico del soggetto beneficiario del finanziamento.

I finanziamenti sono concessi fino al totale esaurimento delle risorse di bilancio disponibili in capo all'Assessorato competente.

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati dovranno essere comunicate alla Direzione ambiente per la verifica di coerenza economica del finanziamento e degli obiettivi dell'intervento. I maggiori oneri derivanti dalle varianti, al netto del ribasso d'asta, saranno a carico dell'ente proponente.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai soggetti richiedenti, previa stipula di una convenzione con la Regione per la regolazione delle modalità di esecuzione degli interventi, delle tempistiche di realizzazione e dell'erogazione delle quote di finanziamento.

Al fine di verificare e controllare il corretto impiego delle somme erogate, la Direzione ambiente attiva un monitoraggio dei singoli interventi mediante la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un'apposita scheda da consegnare obbligatoriamente al momento della richiesta di liquidazione di acconti e ad intervento avvenuto.

\* \* \* \* \*



**C) Criteri per azioni di promozione e sostegno ad iniziative per la prevenzione e la riduzione della componente organica (compostaggio) nei rifiuti urbani nonché di promozione delle raccolte differenziate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti di cui alla lettera c) della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

**Modalità di presentazione delle istanze**

I sub ATO interessati dovranno presentare, nel termine del 30 novembre 2011, apposita istanza, come da modello predisposto dall'ufficio regionale competente, corredata da una descrizione dettagliata dell'intervento relativo ad azioni di promozione e sostegno a iniziative per la prevenzione e la riduzione della componente organica (compostaggio) nei rifiuti urbani nonché di promozione delle raccolte differenziate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti.

Sulla base delle istanze presentate, la Direzione ambiente predispone un'istruttoria tecnico-amministrativa preliminare concernente la completezza della documentazione presentata.

Alla luce della prima istruttoria di ammissibilità, un'apposita Commissione effettua la valutazione tecnica delle domande e dei progetti presentati tenendo in considerazione le priorità di seguito illustrate.

La Commissione è presieduta dal Direttore della Direzione ambiente ed è composta dai seguenti soggetti:

- un Dirigente o funzionario dell'ARPA;
- un Dirigente o funzionario dell'Assessorato competente in materia di agricoltura;
- dai Dirigenti di strutture regionali direttamente coinvolte dalle proposte progettuali;
- un funzionario della Direzione ambiente con funzioni di segretario.

La Commissione, a seguito della valutazione degli interventi presentati, predispone una graduatoria, che riporta la descrizione dell'intervento e l'ammontare del finanziamento.

**Criteri e parametri per la valutazione delle istanze**

La valutazione dell'intervento verterà sui seguenti criteri e parametri:

**CRITERI E PARAMETRI:**

- Sarà finanziato preferibilmente n. 1 impianto per ogni sub ATO; qualora il progetto presentato da un sub ATO non raggiunga la valutazione minima ammissibile al finanziamento sarà possibile finanziare più impianti nello stesso sub ATO;
- Saranno finanziati preferibilmente i progetti che prevedano impatti ridotti sul territorio in cui si inseriscono, efficienti modalità per l'impiego del compost e il numero di abitanti serviti dall'intervento;
- Saranno finanziati preferibilmente progetti realizzati in contesto urbano e dove non è possibile realizzare il compostaggio individuale.

I criteri ed i parametri identificati nella tabella di cui sopra devono essere esplicitati nella documentazione e nel progetto di massima, che deve essere così composto:

1. relazione dettagliata concernente:

- 1.1 l'esposizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni richieste;
  - 1.2 la descrizione dell'intervento da realizzare;
  - 1.3 le ragioni della soluzione prescelta in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento e agli aspetti ambientali, anche con riferimento a eventuali soluzioni alternative;
  - 1.4 l'accertamento della normativa applicabile con riferimento alle autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione del progetto e alla coerenza del progetto degli strumenti di pianificazione di settore vigenti o applicabili in regime di salvaguardia (Piano di tutela delle acque, linee di intervento in materia di difesa del suolo, ecc.);
  - 1.5 la descrizione delle modalità per l'impiego del compost;
2. Corografia in scala 1:5.000 del territorio interessato dalla realizzazione dell'opera;
  3. Planimetria generale della località nella scala della mappa catastale indicante la localizzazione dell'intervento;
  4. Documentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area oggetto di intervento e delle zone adiacenti;
  5. Cronoprogramma o stima dei tempi di realizzazione dell'intervento;
  6. Stima dei costi dell'intervento e dei costi di gestione dello stesso.
  7. Eventuali elaborati grafici di progetto.

Il finanziamento sarà assegnato in seguito alla valutazione della documentazione presentata e all'inserimento nella graduatoria fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 50.000 con riferimento alla spesa lorda complessiva stimata. Le spese eccedenti tale importo saranno a totale carico del soggetto beneficiario del finanziamento.

Il finanziamento sarà erogato a seguito della presentazione del progetto definitivo dell'intervento ammesso, previa stipula della convenzione secondo lo schema allegato alla deliberazione.

I finanziamenti sono concessi fino al totale esaurimento delle risorse di bilancio disponibili in capo all'Assessorato competente.

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati, dovranno essere comunicate alla Direzione ambiente per la verifica di coerenza economica del finanziamento e degli obiettivi dell'intervento. I maggiori oneri derivanti dalle varianti, al netto del ribasso d'asta, saranno a carico del soggetto proponente.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai soggetti richiedenti, previa stipula di una convenzione con la Regione per la regolazione delle modalità di esecuzione degli interventi, delle tempistiche di realizzazione e dell'erogazione delle quote di finanziamento.

Al fine di verificare e controllare il corretto impiego delle somme erogate, la Direzione ambiente attiva un monitoraggio dei singoli interventi mediante la presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un'apposita scheda da aggiornare e consegnare periodicamente ed obbligatoriamente al momento della richiesta di liquidazione di acconti.



---

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE VALLE D’AOSTA E ..... PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI .....**

**TRA**

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, C.F. 80002270074, in seguito denominata “Regione” nella persona ....., Direttore della Direzione ambiente nell’ambito dell’Assessorato territorio e ambiente, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. .... in data .....

**E**

Il ....., con sede ....., via ....., ..... all’uopo rappresentata dal ....., nato a ..... il ....., in breve denominato “.....”

**RICHIAMATO**

- l’art. 104 (Convenzioni) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” che stabilisce tra l’altro che *“Per l’esercizio di funzioni, l’erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitano della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni”*;
- legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 14 (Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo) che al comma 4 recita: *“Al fine di favorire l’avvio del riutilizzo dei materiali inerti da scavo, sono individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate. Tali aree, di titolarità pubblica, devono essere realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento”*;
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI in data 15 aprile 2003, ed in particolare la parte: B1 / 1. organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti - b1/4. – la gestione dei rifiuti speciali inerti speciali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1640 dell’8 luglio 2011 recante presa d’atto dello studio “Riconoscimento dei fabbisogni nell’ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento” predisposto dall’ing. Joel Créton;
- l’allegato 2 al Piano regionale dei rifiuti “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e del DPR 8 agosto 1994”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**  
**(Premesse e allegati)**

Le premesse, i documenti richiamati e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2**  
**(Oggetto)**

La Regione approva la realizzazione degli interventi necessari per:

1. la realizzazione di apposite aree di stoccaggio attrezzate per favorire il riutilizzo e la gestione dei materiali inerti da scavo e da demolizione, di titolarità pubblica, realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento anche avvalendosi dei risultati derivanti dallo studio "Ricognizione dei fabbisogni nell'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi e predisposizione di una proposta di misure di intervento";

*oppure*

2. lo smantellamento delle coperture in cemento-amianto negli edifici di proprietà pubblica risultanti dal censimento realizzato da ARPA Valle d'Aosta;

*oppure*

3. la promozione e sostegno ad iniziative per la prevenzione e la riduzione della componente organica (compostaggio) nei rifiuti urbano nonché di promozione delle raccolte differenziate presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti.

**Articolo 3**  
**(Obblighi del beneficiario)**

Il beneficiario si impegna a:

- a) comunicare alla Direzione ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente l'avvio del procedimento per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del progetto;
- b) consegnare il progetto definitivo, corredato delle autorizzazioni, alla Direzione ambiente entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione;
- d) realizzare l'intervento nel rispetto dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento che saranno specificati nel progetto definitivo.

**Articolo 4**  
**(Durata)**

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione sino al collaudo o alla corretta esecuzione delle opere o degli interventi.

**Articolo 5**  
**(Referenti tecnici)**

Il ..... indica quale referente tecnico del progetto relativo all'intervento il ..... (coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12/1996 o il Sig. .... – in qualità di .....

**Articolo 6**  
**(Modalità e tempi di pagamento dei lavori)**

Per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente articolo 2, la Regione corrisponderà al ..... la somma di euro ..... (...../00), IVA inclusa, a copertura dei costi oneri derivanti da ..... del progetto descritto al precedente art. 2 nei seguenti termini e modalità:

- a) 20% dell'importo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri IVA, alla comunicazione di avvio del procedimento per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione del progetto;
- b) il 50% dell'importo ammesso al finanziamento, comprensivo degli oneri di legge, a seguito di presentazione della documentazione attestante l'ottenimento di tutti i pareri necessari;
- c) il restante 30% dell'importo ammesso al finanziamento, comprensivo degli oneri IVA, alla trasmissione del collaudo.

**Articolo 7**  
**(Riduzione dell'ammontare della spesa complessiva e variazioni dell'intervento)**

Ogni variazione dell'intervento rispetto al progetto approvato dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione ambiente e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente sotto il profilo economico e con gli obiettivi dell'intervento.

Nel caso di modifiche al progetto non autorizzate, la Regione si riserva la facoltà di non erogare in tutto o in parte l'ammontare della spesa.

Il beneficiario si obbliga a finanziare la quota parte dell'intervento non coperta dallo stanziamento erogato dalla Regione.

**Articolo 8**  
**(Modificazioni)**

Eventuali modificazioni alla Convenzione devono essere effettuate con le procedure previste per la formazione della stessa.

**Articolo 9**  
**(Esclusione di responsabilità)**

Il beneficiario prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre all'importo massimo definito nella presente Convenzione per la realizzazione dell'intervento, qualsiasi impegno e responsabilità assunti nei confronti dei terzi faranno carico al beneficiario.

**Articolo 10**  
**(Risoluzione)**

La Regione potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- b) ritardo nell'inizio dei lavori superiore a 180 giorni dalla data di cui al precedente articolo 3 comma c);
- c) qualora i lavori non vengano ultimati nei tempi previsti nel progetto approvato per motivi imputabili al beneficiario.

**Articolo 11**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la sua conclusione ed esecuzione, apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente Convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione de jure et jure dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

**Articolo 12**  
**(Oneri fiscali, spese contrattuali)**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

**Articolo 13**  
**(Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia in Italia.

**Articolo 14**  
**(Foro competente)**

In caso di controversia tra le parti, sarà competente il foro di Aosta.

Letto, confermato e sottoscritto

Aosta, li \_\_\_\_\_

Per l'Assessorato territorio e ambiente  
Il Direttore della Direzione ambiente

- ..... -

Per il beneficiario  
Il .....

- ..... -